



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE  
AGGIORNAMENTO 2016 - 2018**

## **INDICE**

<b>1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. Introduzione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018</b>	<b>pag. 12</b>
<b>3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione</b>	<b>pag. 12</b>
<b>4. Il PTPC nel contesto dell’Autorità di regolazione dei trasporti</b>	<b>pag. 14</b>
<b>5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPC</b>	<b>pag. 19</b>
<b>6. Misure di prevenzione della corruzione</b>	<b>pag. 29</b>
<b>7. Monitoraggio del PTPC</b>	<b>pag. 53</b>

## **1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. Introduzione**

Con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (di seguito: Legge), l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito: PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione pubblica, mediante la predisposizione di Piani Triennali di Prevenzione della corruzione (di seguito: PTPC).

L'approvazione e l'attuazione della Legge ha rappresentato per l'Italia anche l'occasione di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento, nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, in particolare il GRECO (*Groupe d'Etas contre la Corruption*) del Consiglio d'Europa, il WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e l'IRG (*Implementation Review Group*) per l'implementazione della Convenzione contro la Corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge si inserisce in un contesto ordinamentale in materia di prevenzione e repressione della corruzione che si è via via arricchito con l'introduzione della disciplina sulle cause di incandidabilità (di seguito: d.lgs. n. 235/2012), quella sulla trasparenza amministrativa (di seguito: d.lgs. n. 33/2013) ed, infine, con la normativa sulle incompatibilità negli incarichi ricoperti nella Pubblica Amministrazione (d.lgs. n. 39/2013).

L'art. 1, comma 5 della Legge stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono *“ .. un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo”*.

Il contenuto del PTPC, alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ricomprendere alcuni elementi minimi di seguito elencati:

- individua le attribuzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito: RPC);
- evidenzia i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato, descrive il diverso livello di rischio di corruzione e di illegalità ed indica gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del medesimo rischio;
- prevede, per le attività a rischio di corruzione e/o di illegalità, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevede obblighi di informazione nei confronti del RPC, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitora i rapporti con l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, oltre che dalla già citata Legge, cui si è principalmente fatto riferimento nella predisposizione del PTPC, è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 6-bis;

- la legge 3 agosto 2009, n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché le norme di adeguamento interno e le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
- il decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*;
- la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante le *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
- il decreto legislativo n. 112 del 15 luglio 2015, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare l'art. 7 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*).

Per l'aggiornamento si è fatto riferimento anche ai seguenti provvedimenti normativi introdotti successivamente all'adozione del PTPC 2015 – 2017:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* ed in particolare l'art. 29 *Principi in materia di trasparenza*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (di seguito: d.lgs. n. 97/2016), recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

La disciplina regolamentare di cui si è tenuto conto ai fini dell'aggiornamento del PTPC è la seguente:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la Delibera CIVIT n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D. P. C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) approvate con Delibera CIVIT n. 75/2013;

- l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito: PNA) approvato in data 28 ottobre 2015 dall'ANAC con la Determinazione n. 12/2015;
- il *"Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*, approvato con Delibera dell'Autorità n. 6 del 12 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori d'interesse"* approvato con Delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- la Determina del Presidente dell'Autorità volta a disciplinare le *"Procedure per la predisposizione degli atti e la esecuzione delle decisioni del Consiglio"* del 1° ottobre 2014.

Rileva inoltre il parere n. 515 del 24 febbraio 2016 del Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli Atti Normativi) sullo Schema di decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivi della legge 6 novembre 2012, n. 90 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" cfr. in particolare i seguenti criteri e principi richiamati dai Giudici di palazzo Spada in merito alla previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti, tra l'altro:

- le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
- il tempo medio di attesa per le prestazioni ...;
- le determinazioni dell'organismo di valutazione;
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- il riconoscimento, fermi restando gli obblighi di pubblicazione, della libertà di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse pubblici e privati.

Si richiamano, inoltre, le Delibere dell'Autorità adottate in materia di prevenzione della corruzione o ad essa connesse:

- la Delibera dell'Autorità n. 13/2015 del 5 febbraio 2015 concernente *"Assegnazione delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- la Delibera dell'Autorità n. 30/2015 del 25 marzo 2015 concernente il *"Performance management"*, con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della *performance* destinato a tutto il personale dipendente ed ispirato a principi di meritocrazia e di miglioramento continuo della *performance*;
- la Delibera dell'Autorità n. 35/2015 del 25 marzo 2015 recante il *"Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione preliminare"*;
- la Delibera dell'Autorità n. 58/2015 del 22 luglio 2015 concernente il *"Codice etico dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione"*, con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Codice etico, finalizzato a favorire l'applicazione dei principi della buona amministrazione e a promuovere i più

elevati standard di condotta, che rappresentano una componente fondamentale della cultura di servizio cui l'Autorità aderisce;

- la Delibera dell'Autorità n. 58 Bis/2015 del 22 luglio 2015 avente ad oggetto la *"Nomina del garante etico dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*, nella persona del prof. Sabino Cassese;
- la Delibera n. 12/2016 del 28 gennaio 2016 recante il *"Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPC 2015 - 2017;
- il *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*, approvato con Delibera dell'Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016, ed in particolare l'art. 9 (*Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione*).

Il PTPC ha una validità triennale e deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge.

Ai fini dell'aggiornamento annuale del PTPC si deve tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Autorità (per es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del precedente PTPC;
- sopravvenienza di elementi da cui derivi l'opportunità di modificare le misure predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

I recenti interventi normativi sulla materia della prevenzione della corruzione e sulla disciplina della trasparenza amministrativa e la conseguente necessità di tenerne conto ai fini dell'aggiornamento del PTPC, hanno comportato un, seppur limitato, rallentamento del procedimento di aggiornamento del PTPC da parte dell'Autorità.

In particolare, successivamente all'adozione del PTPC 2015-2017, è intervenuto l'art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*) del d.lgs. n. 50/2016 che ha, tra l'altro, stabilito che *"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di ... servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture ...devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*.

Quest'ultima disposizione ha reso necessario un aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione da applicare nell'ambito della trasparenza amministrativa, con la previsione di un rafforzamento degli obblighi di comunicazione come si può evincere dalla locuzione iniziale dell'art. 50 che richiede la pubblicazione di *"tutti gli atti"*.

Dal che, anticipando quanto si dirà meglio nel prosieguo del testo, appare coerente con quanto statuito dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, prevedere un aggiornamento degli obblighi di pubblicazione relativi alle procedure ad evidenza pubblica indette dall'Autorità, disponendo la pubblicazione, nelle more della procedura di affidamento, di tutte le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione a gare indette dall'Autorità.

Sempre con riferimento al mutamento del quadro normativo di riferimento, il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle*

*amministrazioni pubbliche*<sup>1</sup> (di seguito d.lgs. n. 97/2016) reca numerose novelle sia, da un lato, alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (finalizzate a rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini), sia, dall'altro, alla legge n. 190/2012 ed in particolare alle novità introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'ANAC.

In particolare in materia di trasparenza:

- si estende esplicitamente alle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione l'ambito di applicazione dello stesso d.lgs. n. 33/2013;
- è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act (Foia)*. Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta di un regime di accesso che consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente, a cui non è richiesta alcuna qualificazione e motivazione. Inoltre è stato previsto che il procedimento di accesso civico debba concludersi con provvedimento espresso e motivato in relazione ai casi e ai limiti stabiliti dallo stesso decreto;
- si promuove l'accesso e si migliora la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, attraverso il nuovo sito internet denominato "Soldi pubblici" tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblichino sui propri siti i dati di cui sopra indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti;
- si unifica in un unico strumento il PTPC e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità prevedendo altresì che ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione. Al fine di coordinare la disposizione con il PTPC si prevede che le misure procedurali e organizzative dello stesso PTPC costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione;
- sono introdotti ulteriori obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali, nei quali vanno inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale, gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nucleo di valutazione, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio; tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi dirigenziali, i criteri di valutazione della Commissione di concorso per le assunzioni di personale dipendente e le tracce delle prove scritte, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (con contestuale eliminazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale);

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132 in vigore dal 23 giugno 2016

- per quanto attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza, l'ANAC ha la possibilità di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con contestuale segnalazione all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni e dell'irrogazione le sanzioni previste. L'inadempimento agli obblighi di pubblicazione e al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico costituiscono altresì elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. L'ANAC irroga la sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.

In particolare in materia di prevenzione della corruzione:

- si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il PNA che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente e rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, incluse le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione;
- Il PTPC è sempre adottato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del RPC, che assume in sé le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, ed è trasmesso all'ANAC a cura del RPC;
- nel PTPC, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il RPC e l'organismo indipendente di valutazione:
  - per quanto riguarda l'organo di indirizzo politico, oltre all'adozione del PTPC, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale.
  - Per quanto concerne il RPC, individuato dall'organo di indirizzo tra i dirigenti di ruolo in servizio, si prevede che debba segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del RPC in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC. È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC debba trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.
  - relativamente, infine, ai compiti e alle funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali



per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al RPC informazioni e documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In data 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo PNA che *"è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia"*. L'aggiornamento del PTPC dell'Autorità è stato redatto pertanto anche tenendo conto delle indicazioni fornite nel suddetto documento, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

In particolare nel nuovo PNA 2016:

- si confermano *"le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, cui si rinvia, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione"*;
- *"si raccomanda agli organi di indirizzo politico di prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza"*;
- si raccomanda di rafforzare il ruolo del RPC, anche con le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- in ossequio alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, volte a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, *"il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: RPCT)"*;
- si prevede che l'organismo indipendente di valutazione, verifichi *"che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza"*;
- si raccomanda di rafforzare la misura della trasparenza all'interno dei PTPC, *"anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"*;
- un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione del personale e della verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità.

Sulle ragioni che hanno influito sul ritardo con il quale si è pervenuti all'aggiornamento del PTPC - oltre alla circostanza che la conclusione dell'iter di adozione del primo PTPC dell'Autorità, riferito al triennio 2015-2017, sia intervenuta a ridosso della scadenza prevista per l'aggiornamento annuale e al mutamento del quadro normativo di riferimento di cui si è fin qui trattato - si richiama anche l'attuale carenza di organico dell'Autorità. Al riguardo si evidenzia che il decreto-legge n. 90 del 2014, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito: Decreto), contiene, tra l'altro, una serie articolata di disposizioni che hanno inciso in modo significativo sullo sviluppo organizzativo

dell'Autorità che si apprestava al reclutamento del personale. Il Decreto<sup>2</sup> introduce, in primo luogo, il principio della gestione unitaria dei concorsi da parte delle Autorità indipendenti, prevedendo l'ulteriore obbligo della stipulazione di una apposita convenzione (c.d. Accordo - quadro), propedeutica all'avvio delle procedure concorsuali, pena la nullità delle stesse.

L'attività di adeguamento alla prescrizione contenuta nell'art. 22, comma 4, del Decreto ha imposto un rallentamento del programma di reclutamento, secondo le previsioni originarie dell'Autorità che erano state enunciate nel corpo della Relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2014, che ha finito con l'incidere anche sul procedimento di adozione del PTPC e di conseguenza del suo aggiornamento. La convenzione – quadro, propedeutica all'avvio delle procedure concorsuali, è stata sottoscritta da tutte le Autorità solo il 9 marzo 2015. Conseguentemente, solo a partire da tale data è divenuto possibile avviare le nuove procedure di selezione del personale. Diversamente da quanto programmato per l'esercizio 2014, l'organico al 31 dicembre 2014 era composto da 30 unità di personale a tempo indeterminato

La pianta organica dell'Autorità, stabilita in 80 unità secondo quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, lettera *b – bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stata successivamente elevata a 90 unità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"*<sup>3</sup>.

Del resto la stessa ANAC nella propria Determina n. 12/2015 fa riferimento alle *"ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche"* laddove afferma che *"... ]Le amministrazioni che si trovino in queste situazioni potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l'individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate"*.

L'aggiornamento del PTPC è stata anche l'occasione per un ulteriore affinamento del processo di mappature dei processi, come meglio si dirà *infra*.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio dell'Autorità la modifica del PTPC ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, infine, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'organizzazione possano ridurre l'idoneità del PTPC a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'attuazione del PTPC è finalizzata a rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo di un complesso di misure generali e specifiche aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'attività dell'Autorità nei confronti dei propri *stakeholders*.

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 22, comma 4, che dispone: *"Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."*

<sup>3</sup> L'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 82 del 4 dicembre 2014, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

I soggetti coinvolti nel PTPC sono il personale in servizio presso l'Autorità e tutti gli ulteriori soggetti indicati nel Paragrafo 3.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti coinvolti intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato a:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole ivi previste;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Autorità e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse in coerenza con quanto già previsto dal Codice etico dell'Autorità;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

## **2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016 – 2018**

Il PTPC contiene indicazioni relative a:

- i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione;
- il contesto delle attività dell'Autorità in cui si sviluppa il PTPC;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del PTPC;
- l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività e i procedimenti dell'Autorità;
- l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione relative ai singoli processi di competenza dell'Autorità, con la descrizione dei principali rischi ad essi connessi, l'indicazione delle misure già attivate e di quelle da attivare nel corso del triennio 2016 -2018 con l'individuazione del responsabile dell'attuazione.

## **3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione**

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione sono i seguenti:

1. il Presidente ed i Componenti del Consiglio;
2. il Segretario Generale ed il Capo di Gabinetto;
3. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) ed il sostituto del Responsabile nominato per lo svolgimento dei relativi compiti in caso di sua mancanza, assenza o impedimento;
4. i Dirigenti ed il personale dell'Autorità;
5. gli esperti, i consulenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Autorità;
6. il Nucleo di valutazione;
7. il Garante Etico.

Tutti i soggetti sopra individuati partecipano, con i loro singoli comportamenti, alla realizzazione e all'osservanza delle finalità del PTPC e del suo contenuto.

Il RPCT è una figura centrale nella prevenzione contro il rischio di corruzione. A tale figura la Legge assegna importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

L'Autorità ha provveduto ad identificare il RPCT nella figura del Dott. Vincenzo Accardo, dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale e dirigente, *ad interim*, dell'Ufficio Diritti degli utenti. Le funzioni ed i compiti allo stesso attribuite sono riconducibili a quelli previsti per il RPC dall'art. 1, commi 8 e 10, della Legge e dagli articoli 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento delle attività di supporto del RPCT e, comunque, per assicurare lo svolgimento dei relativi compiti in caso di mancanza, assenza o impedimento è stato individuato, quale sostituto, il Dott. Andrea Ferroni, Funzionario dell'Autorità, incaricato del supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14, della Legge.

Il RPCT definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del PTPC, proponendo le eventuali modifiche o integrazioni, qualora vengano accertate violazioni significative o intervengano modifiche nell'organizzazione o nell'attività di competenza dell'Autorità.

Ferme restando le attività e le responsabilità di competenza del RPCT, tutti i Dirigenti dell'Autorità sono tenuti a collaborare per garantire la prevenzione della corruzione: in particolare essi assicurano una adeguata informativa al RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza delle misure previste dal presente PTPC rispettando le prescrizioni ivi contenute, prestano la propria collaborazione al RPCT anche segnalando al medesimo eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

A tale riguardo l'Autorità ha prontamente adottato misure organizzative volte a rendere pienamente operativi gli obblighi e le misure previste dal PTPC. Le misure di prevenzione e gli obblighi di comunicazione previsti nel PTPC si coordinano sistematicamente con quanto disciplinato nel Codice Etico adottato dall'Autorità che disciplina precisi obblighi volti a prevenire la corruzione ed a favorire il rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'art. 15 del Codice Etico stabilisce che *"Il Dipendente<sup>4</sup> .., rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall'Autorità, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ... segnala al suo superiore o, qualora non individuato, al Segretario generale, eventuali situazioni di illecito dell'Autorità di cui sia venuto a conoscenza. .. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo della pubblicazione sul sito web istituzionale"*.

Inoltre, l'art. 6 del Codice Etico disciplina gli obblighi di astensione e di comunicazione gravanti sui dipendenti (cd. Conflitto di interesse). La previsione appare del tutto coerente con quanto raccomandato dall'ANAC nella Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 sull'Aggiornamento del PNA, laddove statuisce *"(...) Se non si cura l'imparzialità fin dall'organizzazione, l'attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di una pressione corruttiva<sup>5</sup>"*.

A tale fine si segnala l'avvenuta attivazione, comunicata a tutto il personale, della casella di posta elettronica ["anticorruzione@autorita-trasporti.it"](mailto:anticorruzione@autorita-trasporti.it).

L'attivazione di una casella di posta dedicata alla materia della prevenzione della corruzione ed al rispetto degli obblighi di trasparenza appare funzionale a rendere più efficaci gli strumenti di tutela, facilitando le denunce e le segnalazioni al RPCT.

Un ruolo di rilievo è assunto anche dal Nucleo di valutazione, sotto il profilo dell'assicurazione di quanto previsto dall'Allegato 1 al PNA ed in particolare al paragrafo B.1.1.4 (*"Individuazione per ciascuna misura di prevenzione della corruzione del responsabile e del termine dell'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo della performance"*).

<sup>4</sup> Per la nozione di dipendente cfr. art. 1 (definizioni) del Codice Etico secondo il quale per "dipendente" deve intendersi *".. il personale tutto dell'Autorità assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale in posizione di comando o distacco presso l'Autorità"*

<sup>5</sup> Cfr. Determina ANAC n. 12/2015, pag. 8

## **4. Il PTPC nel contesto dell'Autorità di regolazione dei trasporti**

### **4.1 Contesto interno - Funzioni dell'Autorità e struttura organizzativa**

L'Autorità è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il primo Collegio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013. L'Autorità si è insediata a Torino il 17 settembre 2013 ove ha la propria sede, in Via Nizza n. 230.

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con Delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016.

In particolare la struttura dell'Autorità si articola nei seguenti Uffici che riportano al Segretario Generale:

- Affari istituzionali ed internazionali;
- Affari generali, amministrazione e personale;
- Affari legali e contenzioso;
- Affari economici;
- Information and Communication Technology;
- Accesso alle infrastrutture;
- Servizi e mercati retail;
- Diritti degli utenti;
- Vigilanza e sanzioni.

Per la descrizione delle funzioni assegnate ai diversi Uffici si rinvia a quanto previsto dal sopracitato Regolamento.

Al 3° ottobre 2016 l'organico dell'Autorità, oltre al Segretario Generale assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 1° ottobre 2015, ammonta a 56 unità di personale di ruolo (compresi tre dipendenti in comando presso altre pubbliche amministrazioni), di cui 8 Dirigenti, 34 Funzionari e 14 Operativi, pari al 62% circa dell'organico totale (90 unità) previsto a norma di legge nella pianta organica per il personale a tempo indeterminato.

Alla medesima data i dipendenti a tempo determinato sono pari a 4 unità, oltre a 4 esperti.

Sono attualmente in corso le procedure concorsuali per il reclutamento di n. 30 ulteriori unità di cui n. 1 Dirigente e n. 29 Funzionari.

Ciò premesso, se da un lato appare indubitabile come il contesto interno in cui opera l'Autorità, in ragione delle dimensioni ridotte per l'esiguità del personale, le consenta una minore esposizione ai rischi corruttivi rispetto a strutture di più ampie dimensioni, di maggiore complessità organizzativa e con la presenza di una pluralità di centri decisionali; dall'altro, lato, è altresì vero che l'esercizio delle funzioni e delle prerogative

dell'Autorità impongono l'adozione di misure specifiche sul tema della prevenzione della corruzione e del rispetto degli obblighi di trasparenza, che si coniughino con altri interessi in gioco.

Si allude in particolare, al tema delicato del segreto d'Ufficio. Come noto, infatti, il bilanciamento tra la trasparenza e la riservatezza è avvertito come un tema particolarmente sensibile per i regolatori indipendenti, dal momento che l'attività esercitata (si pensi ad esempio all'attività di regolazione e di vigilanza) comporta la raccolta di dati e informazioni di carattere finanziario, commerciale ed industriale relativi al mercato delle imprese. La natura riservata di tali informazioni impone la necessità di garantire un severo esercizio del segreto d'Ufficio al fine di tutelare la concorrenza, gli investitori e la stabilità dei mercati.

L'Autorità ha disciplinato all'art. 7 del Codice Etico gli obblighi gravanti sui dipendenti nell'ambito del segreto d'Ufficio dettando prescrizioni stringenti e coerenti con i procedimenti dell'Autorità.

In tema di trasparenza va, inoltre, considerato che l'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 non comprende le procedure per l'adozione degli atti a contenuto generale, alle quali, pertanto, non si applicano gli obblighi sulle modalità di diffusione dei dati.

La decisione del legislatore di regolare solo alcuni aspetti della trasparenza appare coerente con l'originario assetto normativo che prevedeva la c.d. "deroga disciplinare", di cui all'originario testo dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 per le Autorità indipendenti<sup>6</sup>.

La successiva completa estensione degli obblighi di trasparenza anche alle Autorità indipendenti, operata dal decreto legge n. 90/2014, ha reso necessario un adattamento della normativa che, come ricordato, non comprende le procedure per l'adozione degli atti generali.

Come noto, le Autorità indipendenti, in virtù della loro peculiare natura di indipendenza ed autonomia, nonché degli ampi poteri regolatori esercitati, hanno adottato previsioni regolamentari volte a disciplinare la trasparenza anche nell'ambito dei procedimenti di regolazione e ad assicurare il rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione ai procedimenti per l'adozione dei provvedimenti normativi e/o a contenuto generale. Nell'ambito di questo quadro regolamentare si inseriscono anche le discipline volte a regolare lo svolgimento delle consultazioni pubbliche con le parti interessate.

L'Autorità, con l'adozione del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato con la Delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ha disciplinato le fasi dei vari procedimenti anche di tipo regolatorio in modo da assicurare un ampio riconoscimento delle garanzie partecipative dei portatori d'interesse.

A ciò va ad aggiungersi che, dall'entrata in operatività dell'Autorità, sono state poste in essere una serie di azioni che, nel loro complesso, contribuiscono a contrastare fenomeni di *mala gestio*. Ci si riferisce in particolare: (i) all'adozione di un sistema di *Performance Management* che attribuisce ad un nucleo di valutazione indipendente, interamente composto da soggetti esterni all'Autorità, un ruolo di centrale importanza in tema di valutazione delle *performance*, anche ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento del premio di risultato al personale; (ii) all'approvazione del Piano Triennale della Trasparenza; (iii) all'adozione del Codice etico e alla nomina del Garante etico; (iv) all'adozione di un Regolamento di organizzazione teso a incrociare e a bilanciare le competenze in modo tale che nessun processo abbia come responsabile un unico attore, attraverso il previsto coinvolgimento in ciascun processo, oltre che dell'ufficio cui è attribuita la competenza tecnica e la responsabilità specifica, di uffici con competenze trasversali (Ufficio Affari legali e contenzioso e Ufficio Affari economici).

<sup>6</sup> Cfr. art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che, nella sua versione originaria, recitava: "Le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti".

#### 4.2 Il contesto esterno in cui opera l'Autorità<sup>7</sup>;

Come richiesto dal PNA, il PTPC deve fornire elementi sul contesto esterno in cui opera l'Amministrazione al fine di contestualizzare, rispetto al settore di operatività, i rischi individuati e le misure di prevenzione attivate e da attivare. Il contesto esterno in cui opera l'Autorità è il settore dei trasporti italiano (aereo, marittimo, terrestre, tramite condotte e vie d'acqua) che ha prodotto nel 2014 un valore aggiunto di 45.014 milioni di Euro, con un peso del 3% del PIL, un dato in debolissima ripresa (+0,05%) rispetto al 2013 (44.990 milioni di euro), che non recupera la contrazione degli anni precedenti. Le cause di questa sostanziale stabilità, in linea peraltro con l'andamento del PIL, sono da ricercare in due andamenti contrapposti, ovvero la crescita del comparto passeggeri (+2,1%), e la contrazione del settore merci (-2,6%).

Nel 2014, il trasporto interno di passeggeri in Italia evidenzia oltre 865 miliardi di passeggeri-km (+3,1% rispetto al 2013). La modalità stradale prevale sulle altre in maniera netta, con il 90% del traffico rilevato. Le percentuali delle altre modalità di trasporto rimangono pressoché costanti.

Relativamente ai trasporti collettivi extraurbani, la strada (91,3 miliardi di passeggeri-km per il 2014, pari al 10,6%) prevale ancora sulle ferrovie (5,8%). Infine la domanda di mobilità collettiva urbana rimane sempre a livelli molto bassi (il 2,1% dell'intero traffico interno di passeggeri in Italia).

Per quanto invece attiene al traffico interno merci, in Italia nel 2014 sono state trasportate 176 miliardi di tonnellate-km, un dato in costante decrescita dal 2008 (-2,6% rispetto al solo 2013). In termini percentuali, risulta dominante il peso dell'autotrasporto, seguito dalla navigazione marittima di cabotaggio e dal trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda in particolare il settore aeroportuale, in Italia sono presenti 46 aeroporti aperti al traffico commerciale, comprendente il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 è stato approvato il Piano Nazionale degli Aeroporti divisi in 10 bacini di traffico.

In Italia, i passeggeri transitati nei 35 scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti sono stati, nel corso del 2015, 157,2 milioni: 7,2 milioni in più rispetto al 2014. Nel complesso, dal 2008 (133,8 milioni di passeggeri), si registra un aumento del traffico complessivo del 17,5%.

Relativamente al traffico merci, in Italia il trasporto aereo ha un peso limitato nel traffico merci interno (ovvero con origine e destinazione interne al territorio italiano). Nel 2014, tale peso risulta essere dello 0,59% (era dello 0,55% nel 2013). I risultati del 2015 in relazione al settore cargo confermano l'andamento positivo riscontrato negli ultimi anni, presentando una crescita rispetto al 2014 del 4,1% e un volume di traffico di oltre 931 mila tonnellate.

L'estensione della rete stradale primaria italiana (autostrade, altre strade di interesse nazionale, strade regionali e provinciali) a dicembre 2013 è pari a 181.619 km, rappresentati per l'85% da strade regionali e provinciali e per la restante parte da autostrade (6.750 km) e altre strade di interesse nazionale (19.920 km).

Secondo dati europei, nel 2013 in Italia si è mosso su strada il 79,7% del traffico passeggeri e l'81,3% del traffico merci nazionale e internazionale, dati da confrontare con la media europea di 80% per il traffico passeggeri e 71,9% per il traffico merci.

Nel 2014 la rete autostradale italiana in esercizio si estende per oltre 6.800 Km, di cui circa 5.900 Km sono affidati in gestione a società concessionarie, mentre la parte rimanente è gestita direttamente da ANAS.

L'andamento del traffico ferroviario passeggeri nel 2014 è in leggero aumento rispetto al 2013, +1% traffico passeggeri con oltre 864 milioni e circa 50 miliardi passeggeri-km + 2,5%.

L'impresa ferroviaria dominante presenta una quota di mercato di circa il 77% del traffico passeggeri, in leggera diminuzione rispetto al 2013 (-0,2%), divisa nei settori Long Haul (mercato ed universale) e Regionale.

<sup>7</sup> Fonte: Terzo Rapporto Annuale al Parlamento (14 giugno 2016).



I servizi a mercato, che riguardano in gran parte i prodotti “freccia”, che includono le tratte ad Alta Velocità, hanno avuto un incremento dei passeggeri-km del 7,7%, facendo registrare ben oltre i 15 miliardi di passeggeri-km soprattutto se raffrontato al piccolo incremento di produzione (1,1%). Gli altri settori hanno fatto registrare una lieve flessione nell’intorno del punto percentuale seguita da una produzione in diminuzione, frutto probabilmente di minori servizi richiesti da Regioni e altri Enti interessati. La società NTV, che è concorrente di Trenitalia nel settore Alta Velocità, ha trasportato nel 2014 più di sei milioni e mezzo di passeggeri, con un aumento del 5,7% rispetto al 2013 ed ha dichiarato che per il 2015 l’aumento è di circa il 39,5% (raggiungendo valori intorno ai 9 milioni di passeggeri), probabilmente dovuto in gran parte all’effetto EXPO.

In Italia il trasporto delle merci viene effettuato tramite ferrovia per il 13%, mentre l’87% è su strada (Eurostat 2013). La quota del movimento treni merci rispetto al totale movimentato (treni-km) è circa il 12%. Le merci trasportate in valore assoluto segnano un incremento nell’ultimo anno (3,3%) con quasi 91 milioni di tonnellate, confermato anche dall’andamento delle tonnellate-km (5,4%) a poco più di 20 miliardi.

Nel 2014 i volumi di traffico all’interno del sistema portuale italiano si sono mantenuti stabili rispetto all’anno precedente. Il comparto TEU presenta infatti una crescita dell’1,3%, mentre quello merci dello 0,3% e quello passeggeri una contrazione dello 0,6%.

Il settore del trasporto passeggeri via mare aveva subito una perdita di circa 7 milioni di unità nel biennio 2011-2012. Nel 2013 si era osservata una inversione di tendenza, ma il dato del 2014 fa registrare un (seppure lieve) peggioramento: -0,6% rispetto al 2013, per un totale di 43.937.653 passeggeri.

Il 2014 non presenta significative variazioni in termini di merci trasportate all’interno del sistema portuale italiano e registra un totale di 460,88 milioni di tonnellate.

Infine, il comparto del trasporto pubblico locale conta approssimativamente circa un migliaio di aziende pubbliche e private (delle quali circa il 25% svolge servizio urbano, circa il 53% solo servizio extraurbano e circa il 22% entrambi i tipi di servizio) e il numero di passeggeri trasportati è stimato in circa 5,3 miliardi nel 2014, mentre la produzione nazionale annuale di bus\*km è pari a circa 1,7 miliardi.

L’accesso al mercato dei servizi taxi e noleggio con conducente (NCC) presenta in Italia barriere legate alla programmazione quantitativa di regioni e comuni (che stabiliscono il numero e tipo di veicoli), alla disciplina delle modalità di svolgimento del servizio, e infine all’ottenimento delle licenze e autorizzazioni. Nonostante i titoli autorizzatori siano rilasciati gratuitamente tramite bando di concorso pubblico, per i taxi non sono stati effettuati nuovi rilasci negli ultimi anni, e i trasferimenti delle licenze esistenti hanno avuto carattere privato, generalmente a prezzi elevati. Inoltre, negli ultimi anni, il settore è stato interessato da un profondo processo di innovazione e dalla diffusione di nuove piattaforme tecnologiche, che hanno semplificato la ricerca di una vettura da parte dei clienti permettendo di localizzare la vettura disponibile più vicina.

Nel contesto sopra delineato, si rileva come il rischio maggiore cui risulta esposta l’Autorità, in quanto regolatore economico del settore dei trasporti, sia principalmente il rischio della “*cattura del regolatore*”. Infatti, l’attività di regolazione economica è soggetta a rischi differenti rispetto a quelli propri delle attività di prestazioni di servizi al cittadino, e dell’attività amministrativa generalmente intesa. Quindi - al di là delle aree di rischio connesse agli aspetti meramente gestionali, relative alla gestione delle risorse umane, all’amministrazione e all’acquisto di beni e servizi, peraltro di entità molto ridotta, per le quali le caratteristiche sono comuni a quelle presenti nelle altre pubbliche amministrazioni - le aree di rischio su cui sarà incentrato il presente PTPC sono aree di rischio specifiche, connesse alle attività istituzionali di competenza dell’Autorità, descritte nel successivo capitolo.

#### **4.3 Il PTPC nel contesto dell'Autorità**

Il PTPC costituisce lo strumento specifico adottato dall'Autorità per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità della propria attività allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento dovuto a tali aspetti.

Le situazioni rilevanti ai fini di quanto previsto nel presente PTPC sono più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, tanto da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dello sviamento dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che tali azioni abbiano o meno successo.

## **5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPC**

Il processo di predisposizione del PTPC si è articolato in quattro fasi:

1. processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
2. analisi dei rischi;
3. individuazione delle misure di prevenzione del rischio;
4. stesura del PTPC.

Per la predisposizione del PTPC sono stati coinvolti il Nucleo di valutazione ed i Responsabili degli Uffici. In particolare il RPCT ne ha discusso con i Responsabili degli Uffici e ha inviato la proposta di PTPC al Nucleo di valutazione e agli stessi Responsabili degli Uffici per acquisirne eventuali integrazioni /modifiche /osservazioni.

### **5.1 Processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi**

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto ad una mappatura dei processi che caratterizzano l'attività dell'Autorità.

Peraltro, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2015 e la conseguente rivisitazione delle funzioni e dei poteri dell'Autorità che ne è seguita, hanno imposto l'avvio di una ulteriore "pesatura" dei processi dell'Autorità.

Nell'operazione di definizione di tali processi, si è condotta una prima analisi dei procedimenti a più alto rischio corruttivo espressamente indicati dal legislatore.

L'art. 1, comma 16, della Legge ha, infatti, individuato una serie di procedimenti che, per loro caratteristiche intrinseche, vengono considerati dal legislatore ad alto rischio di corruzione senza la necessità, quindi, di procedere alla mappatura degli stessi. Rientrano tra i procedimenti a più alto rischio corruttivo tipizzati dal legislatore i seguenti processi:

- a) processi volti al rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) processi volti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'ANAC, nell'aggiornamento 2015 al PNA, oltre alle aree sopra elencate, definite "obbligatorie", ha individuato ulteriori attività riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Trattasi delle seguenti:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Quanto ai procedimenti tipizzati dal legislatore come ad alto rischio (ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge) nonostante la lettera della Legge si riferisca testualmente ai procedimenti, si ritiene che la valutazione del rischio debba abbracciare l'area, evidentemente più ampia, del "processo", inteso, quest'ultimo, come contesto in cui si valuta non solo l'attività di diritto pubblico ma anche quella di diritto privato dell'amministrazione (ad esempio la stipulazione e/o l'esecuzione di un contratto).

La scelta di ricomprendere i provvedimenti concessori e/o autorizzatori tra gli “atti tipici” a rischio di corruzione va rinvenuta nella particolare natura dei medesimi provvedimenti. In entrambi i casi si tratta di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di un destinatario determinato, anche se diversa è poi la natura dei due provvedimenti.

Il provvedimento concessorio rientra nell’ambito dei provvedimenti costitutivi. Il rilascio della concessione ha l’effetto di costituire in capo al privato un diritto totalmente nuovo (concessione costitutiva) o di trasferirgli un diritto (Concessione traslativa). Tale provvedimento è spesso accompagnato da un atto convenzionale, la concessione – contratto, che disciplina i rapporti tra Pubblica amministrazione e concessionario<sup>8</sup>.

Il provvedimento autorizzatorio, invece, rimuove un limite legale all’esercizio di un diritto già esistente nella sfera giuridica del destinatario. Nel caso dell’autorizzazione, dunque, il titolare del diritto è *ab origine* il privato: trattandosi, tuttavia, di un diritto il cui esercizio incide sul perseguimento di interessi pubblici, la Pubblica Amministrazione conserva un potere di controllo che si sostanzia nella verifica della compatibilità con l’interesse pubblico dell’esercizio del diritto da parte del soggetto privato. Nell’ambito dei settori di competenza dell’Autorità, non si rinvencono provvedimenti di tipo concessorio. Neppure con riguardo al settore autostradale, dove l’Autorità è chiamata a stabilire per le nuove concessioni i sistemi tariffari oltre a definire gli schemi di concessione, ma non adotta provvedimenti di tipo concessorio che sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viceversa si rinviene in capo all’Autorità l’esistenza di poteri autorizzatori nell’ambito del settore ferroviario e del settore dei diritti aeroportuali.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, si allude, in particolare, al ***cabotaggio nell’ambito dei servizio ferroviario di trasporto passeggeri internazionale***<sup>9</sup>, disciplinato dall’art. 12 del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 che ha dato attuazione alla Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. I caratteri del provvedimento autorizzativo sono rinvenibili nella disciplina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 12 del D.lgs. n. 112/2015<sup>10</sup>. Del resto, l’Autorità ha già configurato in termini di provvedimento autorizzativo il servizio di cabotaggio richiesto all’Autorità dalla Società Viaggiatori Italia S.r.l. (cfr. delibera n. 19 del 5 marzo 2015)<sup>11</sup>. Si tratta di un processo nell’ambito del quale l’Autorità è chiamata alla valutazione di interessi contrapposti. Nell’ambito del “(...) diritto [dell’impresa ferroviaria] di far salire i passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un’altra stazione, incluse le stazioni situate in uno stesso Stato membro (...)”, definito dall’art. 12, comma 3, della Direttiva, l’Autorità è chiamata a stabilire se la finalità principale del servizio sia il trasporto internazionale di passeggeri nonché a valutare se il servizio determini o meno la compromissione dell’equilibrio economico finanziario di un contratto di servizio pubblico in corso. Si tratta, quindi, di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’impresa ferroviaria e, come tale, va annoverato fra quelli a più alto rischio di corruzione. Infatti, il destinatario del provvedimento, visti gli effetti positivi che all’adozione dello stesso si riannodano, può essere indotto ad adottare pratiche scorrette e/o pressioni sui funzionari dell’Autorità per ottenere il provvedimento favorevole, pur in carenza dei relativi presupposti.

<sup>8</sup> Si pensi, per rimanere nel perimetro dei settori dell’Autorità, alle concessioni autostradali che sono stipulate tra il concessionario e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

<sup>9</sup> Definito dall’art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 112/2015 come il diritto riconosciuto alle imprese di un servizio di trasporto internazionale ... “ ... di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un’altra stazione, incluse le stazioni in uno stesso stato membro”.

<sup>10</sup> Il comma 5 testualmente dispone: “Lo svolgimento di servizi passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte dei servizi internazionale svolta sul territorio italiano, può essere soggetta a limitazioni (.....) ... da parte dell’organismo di regolazione, nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso....”

<sup>11</sup> Trattasi di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi però di immediati e diretti effetti economici per il destinatario.

Analoghi provvedimenti autorizzatori sono riconosciuti dalla legge all'Autorità nel settore dei diritti aeroportuali. Si veda ad esempio l'art. 74, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 secondo cui l'Autorità di vigilanza "... **può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune ..... da applicare all'intera rete**".

Si veda, inoltre, quanto statuito dall'art. 79, 1° comma, del medesimo decreto- legge che dispone:

**"L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti terminali degli aeroporti..."**.

I processi individuati come ad alto rischio dall'art. 1, comma 16, lett. b) della Legge [scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici], rilevano per l'Autorità limitatamente all'affidamento dei servizi e delle forniture.

Poichè i rischi corruttivi riferiti a tale area sono da ritenersi comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, non è stato necessario procedere ad una specifica mappatura dei processi dell'Autorità riconducibili a tale ambito di attività, ma si è proceduto direttamente all'identificazione degli specifici rischi per l'Autorità allo scopo di prevedere misure volte a prevenirli.

A tale riguardo l'attività condotta ha consentito di evidenziare una serie potenziale di rischi di carattere generale, anch'essi comuni a quelli relativi alle altre amministrazioni pubbliche.

I Processi di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, comma 16, della Legge non trovano, invece, applicazione all'Autorità per difetto di presupposti.

Quanto ai processi di cui all'art. 1, comma 16, lettera d), della Legge [concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009], l'attività svolta ha consentito di evidenziare alcuni potenziali rischi comuni alle altre pubbliche amministrazioni, come descritto nel Paragrafo 6.

I processi "tipizzati" dalla legge come ad altro alto rischio di corruzione sono caratterizzati dal comportare l'ampliamento della sfera giuridica di destinatari determinati, quali i processi autorizzatori, di cui si è trattato sopra, o dall'essere suscettibili di produrre effetti economici diretti ed immediati per il destinatario<sup>12</sup>.

Del resto le ragioni delle loro inclusione tra i processi a più alto rischio sono evidenti. Nell'ambito di questi procedimenti il destinatario può esercitare coazioni o semplicemente condizionamenti potenzialmente idonei ad uno sviamento dalla pubblica funzione dell'azione amministrativa.

Le attività organizzative interne avviate per la completa mappatura dei processi, hanno evidenziato la sussistenza di una serie di processi di competenza dell'Autorità che presentano caratteri analoghi e/o affini a quelli tipizzati dal legislatore all'art. 1, comma 16, della Legge e che, di conseguenza, sono stati classificati ad alto rischio di corruzione.

Per quanto riguarda i processi che comportano l'ampliamento della sfera giuridica di destinatari determinati, quali i processi autorizzatori, già si è trattato, nel presente paragrafo, delle autorizzazioni dell'Autorità relative al **cabotaggio nell'ambito dei servizio ferroviario di trasporto internazionale di passeggeri**<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Rientrano in quest'ultima categoria anche i procedimenti riportati alla lettera c) del paragrafo 1.3. che non rientrano, però, nella sfera di competenze dell'Autorità.

Per quanto riguarda invece i processi caratterizzati dall'essere suscettibili di produrre effetti economici diretti ed immediati per il destinatario, anch'essi da considerarsi ad alto rischio, ci si riferisce, in particolare, ai processi finalizzati all'adozione di provvedimenti di tipo prescrittivo. Infatti tali provvedimenti, sebbene non producano un effetto ampliativo della sfera giuridica del privato, tuttavia presentano affinità con i provvedimenti autorizzativi, sotto il profilo della presenza dei medesimi rischi corruttivi poiché hanno la capacità di incidere sulla sfera giuridica di un destinatario determinato.

Pertanto, per tali ragioni, sono inclusi nell'alveo dei procedimenti a più alto rischio di corruzione dell'Autorità anche i provvedimenti di **natura prescrittiva**. Ci si riferisce, in particolare, ai **provvedimenti di approvazione degli impegni che possono intervenire nell'ambito dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità**. Depone in tal senso, la natura degli impegni o meglio la loro finalità, "*..... finalizzati primariamente a garantire l'interesse pubblico ...*"<sup>14</sup>, l'ampia discrezionalità concessa all'amministrazione nell'accettazione degli impegni<sup>15</sup>, nonché l'effetto tipico che si riannoda all'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità, consistente nella chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertare la relativa infrazione.

Anche nei richiamato provvedimento sono insiti, pertanto, i medesimi rischi corruttivi già sopra evidenziati. Il rischio, cioè, dell'accettazione impropria di regalie, compensi o altri vantaggi al fine di accettare gli impegni proposti, pur nel difetto dei presupposti richiesti dalla legge<sup>16</sup>. Tra i provvedimenti di natura prescrittiva che l'Autorità può adottare va annoverato anche quello volto ad imporre *...., **se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate***"<sup>17-18</sup>. Anche il provvedimento in esame ha un destinatario determinato, sul quale produce conseguenze dirette di carattere economico. Conseguentemente, sembrano ricorrere i medesimi presupposti sopra evidenziati e, ai fini che qui interessano, i medesimi rischi.

Inoltre, le rilevanti ricadute che possono scaturire dal provvedimento in esame sull'intera struttura societaria, non possono non rilevare per i profili in esame. Detti provvedimenti possono infatti imporre anche la separazione societaria, producendo una diversa configurazione delle società del gruppo.

<sup>13</sup> Definito dall'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 112/2015 come il diritto riconosciuto alle imprese di un servizio di trasporto internazionale ... "*... di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, incluse le stazioni in uno stesso stato membro*".

<sup>14</sup> Così testualmente: cfr. G. Ioannides, *"Alla ricerca del giusto bilanciamento tra pubblici e private enforcement nel diritto antitrust"*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, 2, pag. 252 ss.

<sup>15</sup> Cfr. C. Calini, in *Dir. Industriale*, 2011, 4, pag. 376 e ss. che afferma: "*In sostanza la norma ha attribuito all'Autorità un potere discrezionale da esercitare nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario ...*". Si ricorda a livello comunitario che il tribunale UE nel caso Alrosa ha ritenuto che, per quanto la Commissione sia dotata di ampia discrezionalità, "*... l'esistenza di tale margine di valutazione discrezionale circa la scelta della via da seguire non esonera la Commissione dall'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità...*". il quale "*...esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è idoneo e necessario per perseguire lo scopo prefisso ...*".

<sup>16</sup> Si ricorda a tale riguardo che l'Autorità è tenuta a compiere un giudizio di idoneità sugli impegni, dal contenuto ampiamente discrezionale. Si veda a tale riguardo quanto stabilito dall'art. 37, comma 3, lettera f) della legge istitutiva che recita: "*L'Autorità (...) nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione*".

<sup>17</sup> Cfr. art. 37, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011

<sup>18</sup> Come noto le politiche di liberalizzazione hanno determinato il superamento della regolazione finalistica e della regolazione strutturale dei mercati volta a predeterminare in modo artificiale l'offerta indicando il numero di operatori che può sopportare un dato mercato geografico e la distanza tra gli stessi, così da garantire loro un predeterminato numero di clienti. I processi di liberalizzazione hanno, infine, trasformato le relazioni finanziarie tra pubblici poteri ed operatori economici. Le esigenze del servizio pubblico restano la giustificazione delle erogazioni ai gestori, ma queste devono ormai essere strettamente correlate ai soli oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico. Al contempo, si impone una governance interna informata ai principi della separazione contabile delle attività dell'operatore qualificabili come di servizio pubblico rispetto alle altre di impresa.

Gli esiti della mappatura dei processi, hanno condotto all'inclusione, nell'area dei processi ad alto rischio, anche dei processi che possono produrre effetti sfavorevoli di diversa intensità per i destinatari, quali sono i processi di vigilanza, ispezione e/o sanzionatori di competenza dell'Autorità

In questo ambito, la circostanza che il processo possa concludersi con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, sfavorevole per il destinatario e che può manifestare diversi gradi di impatto economico a seconda dell'entità della sanzione comminata, enfatizza i "rischi" di sviamento dalla funzione pubblica che si intendono prevenire con l'adozione del PTPC. Per tale ragioni si ritiene che anche i processi ricompresi in tale ambito siano tra quelli a maggior rischio di corruzione per l'Autorità.

Qui di seguito si evidenziano i processi propri dell'Autorità che, per le caratteristiche descritte nel presente paragrafo, si ritengono ad elevato grado di rischio corruttivo.<sup>19</sup>

PROCESSO	Tipologia	Settore di trasporto	Normativa di riferimento
Propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti, concessioni, convenzioni e contratti	<b>SANZ</b>	Tutti i settori	art. 37, co. 3, lett. c), d.l. n. 201/2011
Applica una sanzione fino all'10% del fatturato nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle imprese	<b>SANZ</b>	Tutti i settori	art. 37, co. 3, lett. i), d.l. n. 201/2011
Approva sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali	<b>V&amp;C</b>	Trasporto Aereo	art. 71.2, 71.3 e 80 d.l. 1/2012
Gestisce procedimento di consultazione tra gestori aeroportuali e utenti	<b>V&amp;C</b>	Trasporto Aereo	art. 76.2 e 77 d.l. 1/2012
Può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete	<b>REGO</b>	Trasporto Aereo	art. 74.2 d.l. 1/2012
Adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio	<b>V&amp;C</b>	Trasporto Aereo	art. 78 d.l. 1/2012

<sup>19</sup> La tabella riportata è uno stralcio tratto dal documento predisposto dagli Uffici Affari istituzionali ed internazionali e Affari Legali e contenzioso dal titolo "Tabella ricognitiva delle competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti". La sigla V&C identifica le attività di vigilanza e controllo; l'acronimo SANZ le attività sanzionatorie, l'acronimo REGO le attività regolatorie e l'acronimo CONS le attività consultive.

Vigila sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 4.1 d.lgs. n. 70/2014
Svolge monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 4.1 d.lgs. n. 70/2014
Accerta le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario anche previo reclamo del passeggero	<b>SANZ</b>	Trasporto ferroviario	art. 4.1 e 4.4 d.lgs. n. 70/2014
Informa altre Pubbliche Amministrazioni . (l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e Garante per la protezione dei dati personali) su profili di loro competenza	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 5.5 e 11.2 d.lgs. n. 70/2014
Vigila sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus	<b>V&amp;C</b>	Trasporto autobus	art. 3.1. a) d.lgs. n. 169/2014
Svolge monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento (CE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus	<b>V&amp;C</b>	Trasporto autobus	art. 3.1. a) d.lgs. n. 169/2014
Accerta le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, anche previo reclamo del passeggero	<b>SANZ</b>	Trasporto autobus	art. 3.1 b) e c), d.lgs. n. 169/2014
Vigila sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.	<b>V&amp;C</b>	Trasporto marittimo	art. 3.1.a) d.lgs. n. 129/2015
Svolge monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.	<b>V&amp;C</b>	Trasporto marittimo	art. 3.1.a) d.lgs. n. 129/2015
Accerta le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, anche previo reclamo del passeggero	<b>SANZ</b>	Trasporto marittimo	art. 3.1 b) e c), d.lgs. n. 129/2015
Stabilisce se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 12.4 d.lgs. n. 112/2015 e REG 869/2014
Valuta l'eventuale compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico determinata da un	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	REG n. 869/2014



nuovo servizio ferroviario internazionale di trasporto passeggeri			
In riferimento ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, può stabilire limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico, nei casi in cui il loro esercizio comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in esame	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 12.5 d.lgs. n. 112/2015
Esprime un parere all'Autorità competente sulla determinazione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione che l'impresa ferroviaria deve pagare quando viene accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico	<b>CONS</b>	Trasporto ferroviario	art. 12.10 d.lgs. n. 112/2015
Verifica: la sostenibilità per il mercato dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione; che tali coefficienti siano applicati in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione; che tali coefficienti siano applicati in modo da garantire la competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario; che il sistema di imposizione dei canoni rispetti gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie. Comunica al MIT e al MEF gli esiti della verifica. Verifica che le riduzioni dei canoni rispettino le prescrizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 18 d.lgs. n. 112/2015	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 18.4 d.lgs. n. 112/2015
Si esprime, su richiesta del MIT, sull'istituzione di sistemi di compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore del modo di trasporto ferroviario, laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura non imputati in modi di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi rispetto ai costi equivalenti imputabili alla modalità di trasporto ferroviario	<b>CONS</b>	Trasporto ferroviario	art. 19.1 d.lgs. n. 112/2015
Autorizza il rinnovo degli accordi quadro sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, per un periodo iniziale di cinque anni	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 23.8 d.lgs. n. 112/2015

Approva la decisione del gestore dell'infrastruttura di continuare ad esigere il pagamento della componente del canone legata alla densità di circolazione su infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati, nelle ipotesi previste dalla legge	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 33.5 d.lgs. n. 112/2015
Monitora la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari, in particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 37.3 d.lgs. n. 112/2015
Garantisce che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 13, fissati dall'operatore di impianto, siano conformi a quanto previsto dal decreto n. 112/2015 e non siano discriminatori	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 37.6 d.lgs. n. 112/2015
Supervisiona le trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura concernenti il livello dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario	art. 37.6 d.lgs. n. 112/2015
Verifica che nei bandi di gara per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto ferroviario regionale non sussistano condizioni discriminatorie o limitative dell'accesso al mercato	<b>V&amp;C</b>	Trasporto ferroviario regionale	Art 36.2, lettera f d.l. 201/2011
Effettua la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 165, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	<b>V&amp;C</b>	Trasporto pubblico locale e regionale di persone	art. 3-bis, comma 2-bis, d.l 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Attesta l'efficienza gestionale e la qualità del servizio dei gestori sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa al fine dell'attribuzione di finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali finanziamenti a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione	<b>V&amp;C</b>	Trasporto pubblico locale e regionale di persone	art. 3-bis d.l 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  Tale norma confluisce nel T.U. SPL di cui allo schema di d.lgs "Madia", art. 33, comma 2 (con conseguente abrogazione dell'art. 3-bis) che, tuttavia, non appare applicabile al TPL

			in base all'art. 3, comma 2 dello stesso schema
Monitora e verifica la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti	<b>V&amp;C</b>	Taxi	Art 37.2, lett. m) d.l. 201/2011

## 5.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi è consistita nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano le attività ed i procedimenti dell'Autorità e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi e di cui, in parte si è già accennato nel precedente paragrafo.

L'art. 1, comma 9, della Legge non definisce il concetto di "rischio di corruzione", limitandosi a richiamarlo<sup>20</sup> come evento da prevenire. La dottrina, in coerenza con la finalità di assicurare la massima ampiezza possibile alle previsioni in tema di prevenzione alla corruzione, ritiene che il concetto di "*corruzione*" sia da intendere in modo estensivo, comprensivo della varie ed eterogenee situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, lo "sviamento della funzione" del potere affidato all'Amministrazione per il perseguimento degli interessi pubblici.

Per "*rischio*" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e quindi, sul raggiungimento degli obiettivi per la cui realizzazione l'ente è preposto, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "*evento*" si intende il verificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono al perseguimento degli interessi pubblici.

Rispetto alle attività rientranti nelle aree individuate come ad elevato rischio il PTPC identifica le caratteristiche del rischio, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio.

## 5.3 Individuazione delle misure di prevenzione del rischio

La terza fase ha riguardato l'individuazione delle misure di prevenzione. Tale sistema comprende la definizione degli strumenti di risposta al rischio, la progettazione delle misure di prevenzione specifiche da attuare, "*concrete, sostenibili e verificabili*"<sup>21</sup>, e l'identificazione del responsabile, ovvero del soggetto che ha la responsabilità di attivare la misura descritta.

L'analisi e la mappatura delle attività relative ai processi individuati e le relative misure di prevenzione sono dettagliatamente descritte nel Capitolo 6.

## 5.4 Stesura del PTPC

La quarta fase del lavoro ha riguardato la stesura del PTPC, che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 luglio 2016 con Delibera n. 81/2016 e successivamente pubblicato sul sito istituzionale fino al 5 settembre 2016 per la relativa consultazione pubblica.

<sup>20</sup> Cfr. art. 1, comma 9, lettera a) della Legge.

<sup>21</sup> Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, punto 6, lett. d).

All'esito della consultazione, delle proposte pervenute in forma non anonima e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie proposte dal RPCT, il PTPC è stato adottato dall'Autorità in via definitiva.

## **6. Misure di prevenzione della corruzione**

### **6.1 Misure generali**

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'Autorità nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di prevenzione specifiche o particolari, che riguardano, invece, le singole attività riconducibili ai processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- la trasparenza;
- il Codice etico;
- l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- la gestione dei rapporti con gli organi di informazione e la disciplina degli obblighi di riservatezza sui dati sensibili in possesso dell'Autorità;
- la formazione del personale e la comunicazione del PTPC;
- la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*);
- la separazione tra organo istruttorio ed organo decisorio;
- la rotazione del personale;
- l'aggiornamento della mappatura di tutti i processi dell'Autorità;
- il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti di competenza dell'Autorità;
- le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

#### **6.1.1 La trasparenza**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Autorità per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

In questo paragrafo del PTPC vengono individuate le iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e dal PNA 2016. L'applicazione dei principi in materia di trasparenza costituisce infatti una delle misure generali volte a prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'attività svolta dall'Autorità.

Con la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, e l'introduzione dell'articolo 2-bis dello stesso d.lgs. n.33/2013, disposta dal d.lgs. 97/2016 è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, prevedendo che *"Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese .... le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"*.

#### 6.1.1.1 Dati e informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 50/2013, recante le *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016*, si è ritenuto innanzitutto necessario modificare la denominazione delle singole sottosezioni del sito web adeguandole a quanto richiesto dall'Allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e dall'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 50/2013.

Pertanto la denominazione del sito istituzionale dell'Autorità *“Autorità – Amministrazione trasparente”* viene modificata in *“Amministrazione Trasparente”* e al suo interno sono pubblicate le informazioni, i dati e i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione previsto dall'allegato A sopra citato, tenendo conto che alcune voci previste dal medesimo allegato sono state ritenute non applicabili per l'Autorità.

Si riporta di seguito l'elenco dei dati e delle informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione, organizzati in sottosezioni di primo e di secondo livello, e contenenti alcuni aggiornamenti finalizzati a una migliore fruizione del sito web da parte dei cittadini interessati, anche a seguito delle raccomandazioni espresse dal Nucleo di valutazione in occasione della rilevazione dei dati contenuti nell'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 43/2016.

Laddove il contenuto delle singole sottosezioni sia coincidente con quanto previsto in altre sezioni del sito web istituzionale non incluse nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, il Responsabile della trasparenza segnalerà all'Ufficio Information e Communication Technology e al Portavoce la necessità di predisporre un collegamento automatico al fine di garantirne il costante aggiornamento.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della presente normativa, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Sono presenti le seguenti sottosezioni di primo e secondo livello:

#### **“Disposizioni generali”**

- **Trasparenza:** è pubblicato il link al PTPC 2016 – 2018. Sono pubblicati inoltre i nominativi del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e del suo sostituto.
- **Attestazioni OIV o struttura analoga:** è pubblicata l'attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione individuati dal d.lgs. n. 33/2013 e dall'ANAC: griglia di rilevazione, documento di attestazione e scheda di sintesi contenente le raccomandazioni proposte dal Nucleo di valutazione in occasione della verifica annuale degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- **Atti generali:** sono pubblicati i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Autorità; i Regolamenti emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compreso il Codice etico; le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'Autorità.
- **Oneri informativi per cittadini e imprese:** l'art. 34, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che, *“Ferma restando, ove prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, [...] i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che importi la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”*. Nel caso specifico dell'Autorità sono pubblicate le informazioni relative al contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore dei trasporti: riferimenti normativi, scadenze previste per il versamento della rata di acconto e del versamento del saldo (contenute nel link denominato *“Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”*), link alla modulistica disponibile *on line*.

- **Burocrazia zero:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

#### **"Organizzazione"**

- **Organi di indirizzo politico-amministrativo:** in tale sottosezione sono pubblicati, con riferimento al Presidente e ai componenti del Consiglio dell'Autorità ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, i seguenti dati e informazioni: atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico; *curriculum vitae*; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni relativi all'anno precedente di riferimento; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche degli ultimi due anni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza dell'eventuale mancato consenso.
- **Sanzioni per mancata comunicazione dei dati:** pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione agli obblighi di dichiarazioni reddituali e patrimoniali o indicazione che non sono state adottate sanzioni amministrative pecuniarie.
- **Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **Articolazione degli uffici:** articolazione degli uffici, delle competenze e delle risorse a disposizione di ciascun ufficio; nomi dei dirigenti responsabili; numeri telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali; organigramma, che sarà progressivamente articolato in maniera tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.
- **Telefono e posta elettronica:** numeri telefonici, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità. Sono altresì pubblicati i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica del Presidente, dei componenti del Consiglio, degli organi di vertice (Segretario Generale e Capo di Gabinetto) e dei dirigenti.

#### **"Consulenti e Collaboratori"**

In tale sottosezione sono pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ed in particolare:

- nominativi,
- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico,
- curriculum vitae,
- periodo e descrizione della ragione dell'incarico conferito,
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

#### **"Personale"**

- **Incarichi amministrativi di vertice:** sono presenti i dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale e Capo di Gabinetto), con particolare riguardo a: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; *curriculum vitae*; eventuali dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; compensi comunque denominati relativi al rapporto (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato); importi di viaggi di servizio e missioni relativi all'anno precedente di riferimento; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

pubblica; dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche degli ultimi due anni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza dell'eventuale mancato consenso; dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: "d.lgs. n. 39/2013").

- **Dirigenti:** sono presenti i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali: compensi relativi al rapporto con specifica evidenza delle eventuali componenti legate alla valutazione del risultato; tipologia di qualifica e ruolo rivestito; estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; *curriculum vitae*; importi di viaggi di servizio e missioni relativi all'anno precedente di riferimento; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche degli ultimi due anni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza dell'eventuale mancato consenso; dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.
- **Posizioni organizzative:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **Dotazione organica:** sono inseriti i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (dati estratti dall'ultimo Conto annuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).
- **Personale non a tempo indeterminato:** elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, suddivisi tra personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale e con la relativa indicazione del costo complessivo.
- **Tassi di assenza:** in questa sotto sezione è prevista la pubblicazione, per ogni anno di riferimento e su base trimestrale, dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale, ivi comprese le assenze dei dirigenti.
- **Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti:** elenco degli eventuali incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (inclusi i dirigenti) dell'Autorità, con indicazione dell'oggetto, durata e compenso spettante per ogni incarico.
- **Contrattazione collettiva:** pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicabili all'Autorità, nonché eventuali interpretazioni autentiche.
- **Contrattazione integrativa:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **OIV:** sono pubblicati i nominativi e i *curricula* dei componenti del Nucleo di valutazione dell'Autorità.

#### **"Bandi di concorso"**

In tale sezione sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità. I bandi sono suddivisi in due sottosezioni: "Elenco dei bandi di concorso in corso" e "Elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio" con indicazione, per ciascun concorso espletato, dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice, le tracce delle prove scritte, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate.



### **“Performance”**

- **Sistema di misurazione e valutazione della Performance:** in tale sottosezione è pubblicato il sistema di *Performance Management* adottato dall’Autorità con i relativi allegati.
- **Piano della Performance:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Relazione sulla Performance:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Ammontare complessivo dei premi:** dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, suddivisi tra personale con qualifica dirigenziale e con qualifica non dirigenziale.
- **Dati relativi ai premi:** è indicata l’entità del premio di risultato mediamente conseguibile, l’ammontare del premio mediamente distribuito e il grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità. Tali dati sono distinti tra personale dirigenziale e non dirigenziale.

### **“Enti controllati”**

- **Enti pubblici vigilati:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Società partecipate:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Enti di diritto privato controllati:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.
- **Rappresentazione grafica:** tale sottosezione non è applicabile all’Autorità.

### **“Attività e procedimenti”**

- **Dati aggregati attività amministrativa:** in questa sottosezione sono consultabili i dati – ove organizzati a fini conoscitivi e statistici - relativi all’attività amministrativa dell’Autorità, presentati in forma aggregata, per settori di attività (selezione personale, organizzazione e funzionamento, trasporto ferroviario, aereo, su autobus, marittimo e autostradale, trasporto pubblico locale) e per tipologia di procedimento (delibere e determine).
- **Tipologie di procedimento:** in tale sezione sono consultabili vari dati ed informazioni (nel dettaglio enucleati dall’art. 35, commi 1 e s., del d.lgs. n. 33/2013) relativi alle diverse tipologie di procedimento di competenza dell’Autorità che hanno impatto sull’esterno (tutela diritti dei passeggeri, servizi e mercati retail, accesso alle infrastrutture, autofinanziamento) e i moduli di reclamo previsti dai Regolamenti dell’Autorità e rivolti agli utenti del settore dei trasporti.
- **Monitoraggio tempi procedurali:** tale sottosezione sarà progressivamente implementata con il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell’Autorità.
- **Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati:** pubblicazione di recapiti e modalità per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati nonché allo svolgimento di controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

### **Sottosezione “Provvedimenti”**

- **Provvedimenti organi indirizzo politico:** in tale sottosezione sono pubblicate le Delibere adottate dal Consiglio dell’Autorità con particolare riferimento ai provvedimenti finali di tutti i procedimenti quali ad esempio quelli di tipo autorizzatorio o concessorio; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera; accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- **Provvedimenti dirigenti:** in tale sottosezione sono pubblicate e aggiornate tutte le determine adottate dal Segretario Generale e dai Dirigenti.

### **“Controlli sulle imprese”**

Tale sottosezione sarà progressivamente implementata con la pubblicazione dell'elenco delle tipologie di controllo, degli obblighi e degli adempimenti delle imprese nei confronti dell'Autorità.

### **“Bandi di gara e contratti”**

Tale sottosezione è così strutturata:

- **Programmazione lavori, opere, servizi e forniture**, in cui è pubblicato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall'articolo 21 del d.lgs n. 50/2016;
- **Avviso di preinformazione**, in cui devono essere pubblicate eventuali procedure relative a contratti di rilevanza comunitaria;
- **Delibera a contrarre**, contenente eventuali delibere o determine a contrarre per procedure in corso di svolgimento da parte dell'Autorità;
- **Avvisi, bandi ed inviti**, a loro volta suddivisi in gare in corso e procedure affidate. Le procedure affidate comprendono, in forma di tabella riassuntiva, tutte le informazioni relative all'oggetto del bando di gara o contratto, n. CIG, importo di aggiudicazione, durata dei lavori, servizi o forniture, modalità dell'affidamento. Nell'ambito dell'oggetto del bando di gara o contratto sono inoltre disponibili la struttura proponente, l'importo delle somme liquidate, l'elenco degli operatori partecipanti e degli operatori aggiudicatari.  
Tutti dati sopra descritti dovranno essere altresì contenuti nelle tabelle riassuntive scaricabili dalla presente sottosezione, così come previsto dalla Legge.
- **Avvisi sui risultati della procedura di affidamento**.
- La sottosezione denominata **“Avvisi sistema di qualificazione”** non è applicabile all'Autorità.

### **“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”**

- **Criteri e modalità**: tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **Atti di concessione**: tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

### **“Bilanci”**

- **Bilancio preventivo e consuntivo**: sono pubblicati, per ciascun anno di riferimento, il bilancio di previsione annuale e triennale, la relazione illustrativa e il rendiconto dell'Autorità.
- **Entrate e spese**: sono pubblicati per ciascun anno i dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio di previsione e del rendiconto.
- **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**: tale sottosezione sarà progressivamente implementata con la pubblicazione dei dati del Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante *“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”*.

### **“Beni immobili e gestione patrimonio”**

- **Patrimonio immobiliare**: sono pubblicate le informazioni relative ad eventuali immobili di proprietà o in comodato d'uso.
- **Canoni di locazione o affitto**: sono evidenziati eventuali canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

### **“Controlli e rilievi sull'amministrazione”**

In tale sottosezione è prevista la pubblicazione::

- **atti OIV**: sono pubblicati gli atti del Nucleo di Valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti;
- **atti Collegio dei Revisori dei Conti**: sono pubblicati la relazione al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al rendiconto finanziario.
- **rilievi**: sono pubblicati gli eventuali rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti,

riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità o di singoli uffici oppure deve essere specificato che non sono pervenuti rilievi dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Corte dei conti.

**“Servizi erogati”**

- **Carta dei servizi e standard di qualità:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **Costi contabilizzati:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.
- **Tempi medi di erogazione dei servizi:** tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Pagamenti dell'amministrazione”**

- **Indicatore di tempestività dei pagamenti:** è pubblicato, con cadenza trimestrale e annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, forniture e prestazioni professionali.
- **Pagamenti:** sono pubblicati con cadenza trimestrale i pagamenti disposti.
- **Debiti:** sono pubblicati con cadenza annuale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
- **IBAN e pagamenti informatici:** pubblicazione degli estremi del conto corrente per i pagamenti verso l'Autorità.

**“Opere pubbliche”**

Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Pianificazione e governo del territorio”**

Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Informazioni ambientali”**

Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Strutture sanitarie private accreditate”**

Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Interventi straordinari e di emergenza”**

Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità.

**“Altri contenuti”**

- **Corruzione:** in tale sottosezione sono pubblicati il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018; la relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- **Accesso civico:** sono pubblicati il nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata richiesta di accesso civico e le modalità di esercizio del diritto, nonché il nome del titolare del potere sostitutivo nei casi di mancata o ritardata risposta all'accesso civico, con relativi recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale.
- **Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati:** tale sottosezione sarà progressivamente implementata con la pubblicazione del catalogo delle banche dati e dei servizi *on line* di competenza dell'Autorità.
- **Altri contenuti – Dati ulteriori:** in tale sottosezione è disponibile il calendario delle riunioni del Consiglio dell'Autorità e degli interventi del Presidente a seminari e convegni.

**6.1.1.2 Monitoraggio e aggiornamento dei dati e delle informazioni**

Per il triennio 2016 – 2018 viene confermata, e in alcuni casi modificata, la periodicità con la quale devono essere forniti ed aggiornati i dati e le informazioni da pubblicare.

<b>Sottosezione 1° livello</b>	<b>Sottosezione 2° livello</b>	<b>Frequenza pubblicazione e aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dati e informazioni</b>
Disposizioni generali	Trasparenza	Annuale e comunque entro 90 giorni dall'approvazione del PTPC	RPCT
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Annuale e entro i termini stabiliti dall'ANAC	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Atti generali	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari Legali e contenzioso
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Organizzazione	Organi di indirizzo politico – amministrativo	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	RPCT
	Articolazione degli uffici	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Telefono e posta elettronica	Tempestivo	Dirigente Ufficio Information e Communication Technology
Consulenti e Collaboratori	Consulenti e collaboratori	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Dirigenti	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Dotazione organica	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

<b>Sottosezione 1° livello</b>	<b>Sottosezione 2° livello</b>	<b>Frequenza pubblicazione e aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dati e informazioni</b>
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Trimestrale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Tassi di assenza	Trimestrale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Contrattazione collettiva	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	OIV	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Bandi di concorso	Elenco dei bandi di concorso in corso	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio		Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Entro un mese dalla relativa approvazione	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Ammontare complessivo dei premi	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Dati relativi ai premi	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Tipologie di procedimento	Annuale	Tutti i Dirigenti
	Monitoraggio tempi procedurali	Annuale	Tutti i Dirigenti
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

<b>Sottosezione 1° livello</b>	<b>Sottosezione 2° livello</b>	<b>Frequenza pubblicazione e aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dati e informazioni</b>
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Semestrale	Segretario generale
	Provvedimenti dirigenti	Semestrale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Bandi di gara e contratti	Programmazione acquisti di beni e servizi	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Avviso di preinformazione	Mensile	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Delibera a contrarre		Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Avvisi, bandi e inviti		Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Entro tre mesi	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Entrate e spese	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Canoni di locazione o affitto	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

Sottosezione 1° livello	Sottosezione 2° livello	Frequenza pubblicazione e aggiornamento	Responsabile trasmissione dati e informazioni
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Atti OIV	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Atti Collegio dei Revisori dei Conti	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Altri controlli e rilievi	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Annuale e Trimestrale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Pagamenti	Trimestrale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Debiti	Annuale	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Altri contenuti	Corruzione	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine	RPCT
	Accesso civico	Tempestivo	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
	Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Annuale	Dirigente Ufficio Information e Communication Technology
	Altri contenuti – Dati ulteriori	Mensile	Segretario Generale

#### 6.1.1.3 Processo di attuazione della trasparenza

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Consiglio, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, alla struttura competente in materia di provvedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento dei suddetti obblighi.

Il Segretario Generale e i Dirigenti responsabili degli Uffici garantiscono la qualità del contenuto delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione e richieste da parte del RPCT, e provvedono a trasmetterle in via informatica tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni e regolarmente al RPCT medesimo, per il tramite di un referente appositamente individuato, se ritenuto necessario, all'interno di ciascun Ufficio, ai fini del rispetto dei termini di aggiornamento stabiliti dalla legge e dal presente PTPC.

Sarà cura del RPCT effettuare il controllo dei dati pervenuti al fine di garantirne la corrispondenza con quanto previsto dal presente PTPC.

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal PTPC nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità è a cura dell'Ufficio Information e Communication Technology in collaborazione con il Portavoce.

Il RPCT e, in caso di sua assenza prolungata o impedimento, il suo sostituto, alle condizioni di cui sopra, effettua il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

L'aggiornamento delle misure da attuare nell'ambito della trasparenza avviene entro il 31 gennaio di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento del PTPC.

Nel corso del 2016 saranno implementate le seguenti sottosezioni del sito web istituzionale:

- monitoraggio tempi procedimentali,
- controlli sulle imprese,
- piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,
- altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati.

Degli esiti di tale attività si tiene conto nella Relazione che il RPCT è tenuto a predisporre in forza dell'art. 1, comma 4, della Legge.

L'Autorità procede altresì alla rilevazione del numero di accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale.

#### 6.1.2 Il Codice etico

Tra le misure adottate dall'Autorità per prevenire la corruzione si annovera, come già ricordato, l'adozione del Codice etico. Le disposizioni ivi contenute si applicano ai dipendenti dell'Autorità (personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale in posizione di comando o distacco presso l'Autorità) e ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l'Autorità, nonché, per quanto compatibili, ai prestatori di servizi e alle persone autorizzate a frequentare l'Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche. Inoltre, salvo diversa espressa previsione, le disposizioni del Codice si applicano anche al Presidente, ai Componenti e al Segretario Generale dell'Autorità. Si ricorda infine la nomina del Garante etico dell'Autorità, che assicura la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico.



### 6.1.3 L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

Considerato che le informazioni sono un elemento strategico del patrimonio dell'Autorità e costituiscono una componente essenziale per adempiere con successo all'attività di regolazione e vigilanza a questa assegnata, per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi che interessino l'accesso indebito ai dati, tale patrimonio deve essere tutelato e gestito proporzionalmente al suo valore. Per la protezione dei dati, l'Autorità sta adottando un sistema di classificazione per attribuire alle informazioni un grado di criticità e, quindi, una "classe di rischio", utile a determinare il livello di protezione, ossia le specifiche misure di sicurezza da applicare.

La formalizzazione dei processi, l'individuazione delle classi documentali specifiche dei singoli processi e della modalità standard di trattazione dell'atto amministrativo sono elementi fondamentali per riconoscere comportamenti devianti che possono essere considerati indicativi di fenomeni corruttivi o comunque meritevoli di approfondimento e verifica.

Misure specifiche, in particolare per la gestione *on-line* dei reclami da parte degli utenti, saranno poste in essere a partire dal corrente anno.

### 6.1.4 La gestione dei rapporti con gli organi di informazione e la disciplina degli obblighi di riservatezza sui dati sensibili in possesso dell'Autorità.

Per prevenire il rischio di corruzione connesso alla diffusione di informazioni riservate, è stato previsto che i rapporti con gli organi di informazione possano essere tenuti esclusivamente dai soggetti a ciò deputati in base ai vigenti Regolamenti dell'Autorità. Per tutti gli altri soggetti vige il divieto di pubblicare o di divulgare qualsiasi notizia relativa ai procedimenti istruttori dell'attività e/o di divulgare, trasmettere e/o pubblicare con qualsiasi mezzo e forma dati sensibili delle imprese del settore dei trasporti e/o di qualsiasi altro soggetto che, a qualunque titolo, sono nel possesso e/o comunque nella disponibilità dell'Autorità, nonché di intrattenere, salvo espressa autorizzazione, rapporti con gli organi di stampa. Qualora il dipendente sia destinatario di richieste di informazioni o di chiarimenti da parte degli organi di informazione è tenuto ad informare tempestivamente il Gabinetto del Presidente - per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza - astenendosi al contempo dal rilascio di qualunque tipo di informazione.

### 6.1.5 La formazione del personale e la comunicazione del PTPC

La formazione del personale costituisce una componente fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal PTPC da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo per l'anno 2016 è quello di erogare 4 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- normativa e pratiche in ambito di anticorruzione e di analisi e di gestione del rischio e PTPC;
- sistemi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal PTPC.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PTPC e delle misure in esso contenute, sarà anche inviata una comunicazione a tutto il personale dell'Autorità, agli esperti, ai collaboratori e ai consulenti affinché conformino i loro comportamenti al PTPC.

Sul piano della comunicazione esterna il PTPC, una volta adottato, se pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente"; della pubblicazione è data notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage* del sito web istituzionale dell'Autorità.

#### 6.1.6 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*)

E' a disposizione dei dipendenti dell'Autorità un'apposita casella di posta elettronica, accessibile esclusivamente al RPCT, il cui indirizzo [anticorruzione@autorita-trasporti.it](mailto:anticorruzione@autorita-trasporti.it), che può essere utilizzata per informare, mediante inoltro di e-mail, il RPCT di eventuali condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Le comunicazioni devono contenere l'identità del segnalante, l'identità del segnalato, la descrizione dell'illecito e delle circostanze in cui si è venuti a conoscenza di tale illecito. Come previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso siano riscontrati episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante non può essere comunicata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano riconducibili a comportamenti o decisioni assunti dal RPCT nell'espletamento dei propri compiti assegnati in qualità di dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, ovvero di dirigente *ad interim* dell'Ufficio Diritti degli utenti, le comunicazioni dovranno essere indirizzate direttamente al Segretario Generale dell'Autorità, che ne darà tempestivamente informazione al Consiglio.

Resta fermo che le segnalazioni e le comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, possono essere fatte pervenire al RPCT, oltre che attraverso l'apposita casella di posta elettronica sopra indicata, anche attraverso diversa forma di comunicazione diretta.

#### 6.1.7 La separazione tra organo istruttorio ed organo decisorio

I processi e le attività poste in essere dall'Autorità sono concepiti in modo tale da non consentire che vi sia identità tra chi cura l'istruttoria del procedimento e chi assume la decisione finale. Per gli atti che sono adottati dal Consiglio, detta separazione è rinvenibile nel distinguo tra l'Ufficio competente, da un lato, che propone l'adozione di un determinato atto in coerenza con l'esito dell'istruttoria condotta, e il Consiglio, dall'altro, che adotta l'atto finale. Occorre tenere conto che la proposta viene altresì esaminata dal Segretario Generale, nella sua funzione di collegamento tra la struttura e il vertice dell'Autorità. A sua volta, l'attività dell'Ufficio competente vede, al suo interno, il coinvolgimento nell'attività di più figure: il Funzionario che istruisce il procedimento, il responsabile del procedimento e il Dirigente responsabile dell'Ufficio, fermo restando che alcune di esse possano anche sovrapporsi tra di loro.

#### 6.1.8 La rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione dovrà essere effettuata in modo da non compromettere il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità. La rotazione del personale è destinata ad operare esclusivamente per il personale che svolge funzioni e/o mansioni "fungibili" a rischio corruzione e con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza delle articolazioni organizzative dell'Autorità. A partire dall'aggiornamento del PTPC 2017-2019 saranno individuati, in coerenza con le indicazioni previste dal PNA 2016, le modalità e i criteri di attuazione della rotazione del personale dell'Autorità.

#### 6.1.9 L'aggiornamento della mappatura di tutti i processi dell'Autorità

Allo scopo di attuare una completa mappatura di tutti i processi dell'Autorità, nel corso del 2016, si procederà, su iniziativa dell'RPCT, alla completa mappatura di tutti i processi dell'Autorità. A tal fine i Dirigenti Responsabili degli Uffici predispongono *check-list* dei processi contenente le seguenti informazioni:

- riferimenti normativi (legislativi e regolamentari);
- tempi di conclusione di ciascuna fase del processo;
- ogni indicazione utile a standardizzare e a tracciare le procedure seguite;
- indicazione della tempistica dell'iter amministrativo seguito;
- indicazione del personale responsabile;
- indicazione degli eventuali rischi di corruzione sulla base dell'esperienza sino ad ora acquisita;
- individuazione di possibili misure di prevenzione del rischio.

La compilazione della *check-list* si affianca agli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati sui procedimenti amministrativi, prescritta dal decreto legislativo n. 33/2013 (cfr. art. 35) . e la stessa è trasmessa al RPCT, a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio.

#### 6.1.10 Il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell'Autorità

Nel corso del 2016 sarà attivato il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell'Autorità, la cui responsabilità è attribuita ai Dirigenti responsabili dei diversi Uffici competenti. Il monitoraggio avverrà attraverso la trasmissione di un *report* all'RPCT ed indicante:

- il numero totale dei procedimenti;
- i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali dell'Autorità;
- i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- i procedimenti ad istanza di parte conclusi con provvedimenti semplificati, nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 241/90;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali l'istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento della presentazione dell'istanza e le motivazioni che hanno determinato la richiesta di integrazione istruttoria;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- la segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo;
- l'individuazione dei procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo di cui alla previsione dell'art. 2, comma 9 bis della legge n. 241/1990;
- le somme liquidate a titolo di indennizzo e/o di risarcimento per il ritardo del procedimento.

L'RPCT pubblica sul sito dell'Autorità ogni sei mesi i *report* ricevuti nel semestre antecedente sul monitoraggio dei termini dei procedimenti.

#### 6.1.11 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (di seguito: d.lgs. n. 39/2013) ha introdotto una specifica disciplina in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in base a quanto richiesto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, tutti i Dirigenti dell'Autorità hanno sottoscritto apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dallo stesso decreto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della medesima dichiarazione. Le dichiarazioni sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Autorità – Amministrazione trasparente – Personale – Dirigenti".

A seguito dell'approvazione, da parte dell'ANAC, della Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, contenente le *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*, nel corso del 2016 le dichiarazioni di cui sopra saranno integrate con l'elencazione sintetica, da parte del soggetto nominato, di tutti gli incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni e con l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

## 6.2 Misure specifiche

Le misure di prevenzione della corruzione specifiche sono quelle che riguardano, invece i singoli processi dell'Autorità:

- la regolazione e il rilascio di autorizzazioni;
- la vigilanza e le sanzioni;
- il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- la gestione del contenzioso;
- la gestione del personale;
- l'amministrazione;
- i contratti pubblici.

### 6.2.1 La regolazione e il rilascio di autorizzazioni

L'Autorità è competente nello svolgimento delle seguenti funzioni regolatorie, nell'ambito delle quali rientrano altresì le attività di autorizzazione:

- garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture trasportistiche;
- definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi per l'utilizzo delle infrastrutture trasportistiche, ex art. 37, co. 2, lett. b), d.l. n.201/2011;
- stabilire, per le nuove concessioni autostradali:
  - o sistemi tariffari dei pedaggi;
  - o schemi di bandi e di concessione per le gare dei concessionari;
- definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali ex art. 37, co. 2, lett. g), d.l. n.201/2011;
- predisporre modelli tariffari per l'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali ex art. 37, co. 2, lett. h), d.l. n.201/2011 e art. 80, d.l. n. 1/2012;
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da obblighi di servizio pubblico, ex art. 37, co. 2, lett. d), d.l. n.201/2011;
- definire il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, ex art. 37, co. 2, lett. e), d.l. n.201/2011;
- definire gli schemi dei bandi di gara per assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e dei criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici, ex art. 37, co. 2, lett. f), d.l. n.201/2011;
- rilasciare pareri alle Regioni e ai Comuni sull'adeguamento del servizio TAXI ed eventuale ricorso al TAR Lazio ex art. 37, comma 2, lett. m) e n) del d.l. n. 201/2011;
- imporre, se ritenuto necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate ex art. 37, comma 3, lettera b) d.l. n. 201/2011;
- autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, ex art. 37, co. 2, lett. h), d.l. n.201/2011 e art. 74, comma 2 del decreto legge n. 1/2012;
- autorizzare il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato, ex art. 37, co. 2, lett. h), d.l. n.201/2011 e art. 79, comma 1 del decreto legge n. 1/2011;
- autorizzare al cabotaggio nell'ambito del servizio di trasporto internazionale di passeggeri ex art. 37, co. 2, lett. i), d.l. n.201/2011 e art. 37, co.2, d.lgs. n. 112/2014;
- svolgere attività para- giurisdizionali su decisioni del gestore dell'infrastruttura o eventualmente dell'impresa ferroviaria o dell'operatore di un impianto di servizio in relazione al PIR, alla procedura di

assegnazione della capacità e relativo esito, al sistema di imposizione dei canoni; al livello o struttura dei canoni che è tenuto a pagare, agli accordi per l'accesso; all'accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo, ex art. 37, comma 2 del D.lgs. 112/2015.

Il rischio maggiore cui risulta esposta l'Autorità, in quanto regolatore economico del settore dei trasporti, è principalmente il rischio della *"cattura del regolatore"*, attraverso:

- misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;
- fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- pareri viziati per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- omissione della valutazione o valutazione viziata circa la necessità di imporre la separazione contabile delle imprese integrate al fine di favorire determinati soggetti;
- rilascio delle autorizzazioni in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire determinati soggetti;
- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.

Per prevenire il rischio di corruzione sono state attivate le seguenti misure:

- i provvedimenti regolatori sono adottati all'interno di procedure improntate alla massima trasparenza, attraverso una fase di consultazione pubblica, nel cui ambito è eventualmente prevista anche l'audizione dei soggetti interessati, con pubblicazione dei documenti e delle osservazioni presentate nel corso della consultazione. Per i procedimenti più complessi si ricorre a consultazioni preventive (*call for inputs*) di tutte le parti interessate, in aggiunta alla consultazione di rito sullo schema dei provvedimenti regolatori da adottare;
- il procedimento istruttorio coinvolge ed impegna diversi Uffici;
- separazione tra funzione istruttorie (Uffici) e decisorie (Consiglio);
- per quanto riguarda nello specifico l'attività di supporto eventualmente fornita dai consulenti, l'art. 3, comma 4, del Codice etico prevede clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice etico. Inoltre i contratti di consulenza prevedono apposita clausola contenente l'obbligo di dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.

#### 6.2.2. La vigilanza e le sanzioni

La vigilanza dell'Autorità è esplicata nei seguenti ambiti:

- verifica della conformità del piano dei diritti aeroportuali ai modelli tariffari, ex art. 37, co. 2, lett. h), d.l. n.201/2011;
- determinazione dei diritti aeroportuali ed eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione del regime tariffario e dei provvedimenti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali, ex art. 37, co. 2, lett. h), d.l. n.201/2011 e art. 80, d.l. n. 1/2012;
- applicazione, da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, dei criteri per la determinazione del pedaggio e per l'assegnazione delle tracce e della capacità, ex art. 37, comma 2, lettera i) del d.l. n. 201/2011;

- prospetto informativo della rete ferroviaria ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 112/2015. In particolare l'Autorità controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti;
- proposta di sospensione, decadenza o revoca della concessione/convenzione/contratto di servizio pubblico/contratto di programma, ex art. 37, comma 3, lettera c) d.l. n. 201/2011;
- corretta applicazione, da parte dei soggetti competenti, dei criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi per l'utilizzo delle infrastrutture trasportistiche, ex art. 37, co. 2, lett. c), d.l. n.201/2011;
- ispezioni presso i soggetti sottoposti a regolazione ex art. 37, comma 3, lettera e) d.l. n. 201/2011;
- procedimenti sanzionatori di cui all'art. 37, comma 3, d.l. 201/2011, in caso di accertamento di: violazioni relative all'inosservanza delle misure regolatorie; violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture; inottemperanza agli ordini e alle misure disposti o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità; mancanza o non adeguata risposta alle richieste di informazioni e di atti da parte dell'Autorità; inottemperanza agli impegni resi obbligatori dall'Autorità per la cessazione di violazioni contestate;
- provvedimenti volti a rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese con lo scopo di rimuovere le contestazioni nell'ambito del procedimento sanzionatorio (art. 37, comma 3, lettera f) del d. l. n. 201/2011);
- valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni degli utenti e dei consumatori, singoli o associati, sul rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte degli esercenti del servizio sottoposto a regolazione, ex art. 37, co. 3, lett. g), d.l. n.201/2011;
- procedimenti preistruttori sui reclami dei passeggeri via ferro, via gomma e via mare che si concludono con l'archiviazione del reclamo o l'avvio del procedimento sanzionatorio in attuazione delle disposizioni di derivazione comunitaria per il settore ferroviario, stradale e marittimo (per i passeggeri del trasporto ferroviario: d.lgs. n. 70/2014 in attuazione del Regolamento CE n. 1371/2007; per passeggeri trasportati con autobus: d.lgs. n. 169/2014 in attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011; per i passeggeri trasporto via mare e vie navigabili interne: d.lgs. n. 129/2015 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- procedimenti sanzionatori per la violazione dei diritti dei passeggeri, in attuazione delle disposizioni di derivazione comunitaria per il settore ferroviario, stradale e marittimo (per i passeggeri del trasporto ferroviario: d.lgs. n. 70/2014 in attuazione del Regolamento CE n. 1371/2007; per i passeggeri trasportati con autobus: d.lgs. n. 169/2014 in attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011; per i passeggeri nel trasporto via mare e per le vie navigabili interne: d.lgs. n. 129/2015 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010).

Nella vigilanza e nei procedimenti sanzionatori sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- verifica non adeguata e tecnicamente non corretta frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti;
- omissione dell'attività di controllo, di verifica, di vigilanza o esito incompleto o inadeguato al fine di favorire determinati soggetti;
- omissione della valutazione o valutazioni viziate al fine di favorire il soggetto vigilato o altri soggetti interessati;
- comportamenti volti a evitare, in presenza di violazioni da sanzionare, la comminazione della sanzione o a ridurre l'ammontare delle sanzioni comminate;
- sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al titolare dell'Ufficio e/o in capo al responsabile del procedimento;

- interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio e/o per influenzare la decisione finale;
- ammissibilità degli impegni in assenza dei presupposti al fine di favorire il soggetto proponente.

Per prevenire il rischio di corruzione sono state attivate le seguenti misure:

- modalità procedurali ispirate alla massima trasparenza e al contraddittorio con il soggetto competente e alla separazione tra l'Ufficio che effettua la verifica e quello che, in caso di avvio del procedimento sanzionatorio, conduce l'istruttoria del procedimento sanzionatorio stesso;
- regole procedurali prestabilite dal regolamento dell'Autorità sulla specifica materia improntate alla trasparenza e alla garanzia del più ampio contraddittorio. In tale ottica è previsto che il destinatario, oltre a poter presentare, in diverse fasi del procedimento a suo carico, memorie e documenti a difesa, possa anche esprimere ed esplicitare le proprie ragioni in sede di audizioni che si svolgono prima dinanzi all'Ufficio istruttore e poi dinanzi al Consiglio dell'Autorità, con ciò garantendo il massimo coinvolgimento e l'acquisizione di tutti gli elementi da parte di tutti i soggetti che intervengono nel processo decisorio;
- separazione tra funzione istruttorie (Uffici) e decisorie (Consiglio);
- procedura che prevede la pubblicazione degli impegni ritenuti ammissibili per la sottoposizione al market test;
- reportistica mensile al Consiglio sulle archiviazioni immediate disposte dall'Ufficio Diritti degli utenti sui reclami pervenuti, con specificazione delle motivazioni di archiviazione, in attuazione delle disposizioni di derivazione comunitaria per il settore ferroviario, stradale e marittimo (per i passeggeri del trasporto ferroviario: d.lgs. n. 70/2014 in attuazione del Regolamento CE n. 1371/2007; per passeggeri trasportati con autobus: d.lgs. n. 169/2014 in attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011; per i passeggeri trasporto via mare e vie navigabili interne: d.lgs. n. 129/2015 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- distinzione tra il soggetto proponente l'archiviazione (non immediata) o l'avvio del procedimento sanzionatorio e il soggetto che dispone l'archiviazione o l'avvio del procedimento ai sensi dei decreti legislativi 70/2014, 169/2014 e 129/2015.

Nel corso del 2016 le misure programmate, il cui responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, sono le seguenti:

- redazione delle linee guida per la definizione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Sarà altresì attivata la seguente misura, il cui responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Diritti degli utenti, con il supporto del Dirigente dell'Ufficio Information e Communication Technology: introduzione dell'acquisizione per via telematica dei reclami entro fine 2016 e intera gestione dei reclami in via telematica entro il 2017.

#### 6.2.3. Il contributo per il funzionamento dell'Autorità

In tale processo rientrano le attività relative all'acquisizione del contributo annuale dovuto da parte dei soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità.

In tale ambito sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti;
- verifiche sul versamento del contributo effettuato dai soggetti del settore dei trasporti, condotte in modo non corretto con la finalità di favorire determinati soggetti.

Per prevenire il rischio di corruzione è stata attivata la seguente misura:



- l'accertamento del mancato versamento del contributo, totale o parziale, previa informativa al Consiglio, è disposto dal Segretario Generale, su proposta del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale.

#### 6.2.4 La gestione del contenzioso

In tale processo rientrano le attività relative al contenzioso dell'Autorità.

In tale ambito sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti;
- gestione non rispondente all'interesse dell'Autorità volta a favorire la controparte.

Nel corso del 2016 sarà attivata la seguente misura il cui responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Affari legali e contenzioso:

- l'Ufficio Affari legali e contenzioso richiederà all'Ufficio autore del provvedimento oggetto di impugnativa una nota tecnica sui contenuti del ricorso e, al termine della predisposizione delle memorie difensive, sarà tenuto ad inviare la bozza di relazione difensiva, per eventuali commenti, all'Ufficio responsabile dell'atto impugnato.

#### 6.2.5 La gestione del personale

Nella gestione del personale rientrano le seguenti attività a rischio di corruzione:

- procedure concorsuali indette dall'Autorità per l'assunzione del personale;
- erogazione al personale del premio annuale di risultato;
- progressioni di carriera del personale;
- autorizzazione e liquidazione missioni al personale;
- erogazione stipendi al personale.

In tale ambito sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- modalità di reclutamento del personale in violazione della regola del concorso pubblico;
- previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti;
- irregolare composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di specifici candidati;
- assenza di adeguata pubblicità della selezione pubblica;
- inosservanza di regole procedurali per l'assunzione del personale a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità;
- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive volte a favorire determinati soggetti nell'erogazione del premio di risultato;
- progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti;
- missioni autorizzate al personale in assenza di ragioni istituzionali;
- rimborso di spese di missione riconducibili a fattispecie non rimborsabili, per favorire determinati soggetti;
- liquidazione di stipendi non corretta per favorire determinati soggetti;
- autorizzazione al personale di permessi sindacali oltre i limiti consentiti dagli accordi;
- registrazione di assenze per malattia in mancanza dei relativi presupposti al fine di favorire determinati soggetti.

Per prevenire il rischio di corruzione sono state attivate le seguenti misure:

- nelle procedure concorsuali nomina di commissioni esaminatrici formate interamente da componenti esterni all'Autorità e affidamento a qualificate società esterne del supporto allo svolgimento di eventuali prove preselettive
- regole in materia di valutazione del personale prestabilite dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e dal documento di *Performance Management*;
- valutazione del personale effettuata sulla base del raggiungimento di obiettivi assegnati;
- valutazione del personale condotta da un Nucleo di valutazione interamente formato da soggetti esterni all'Autorità;
- regole in materia di progressione di carriera del personale stabilite dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e progressioni deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, sulla base delle valutazioni annuali dei risultati raggiunti predisposte dal Nucleo di valutazione;
- nella liquidazione degli stipendi svolgimento di un doppio controllo (Segretario Generale e Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale);
- nell'autorizzazione dei permessi sindacali e nella registrazione delle assenze per malattia effettuazione di un doppio controllo (Funzionario e Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale).

Nel corso del 2017 sarà attivata la seguente misura, il cui responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, con il supporto del Dirigente dell'Ufficio Information e Communication Technology: introduzione di un sistema informatizzato a supporto del processo di gestione delle performance del personale.

#### 6.2.6. L'amministrazione

Nell'amministrazione rientrano le seguenti attività a rischio di corruzione:

- autorizzazioni di spesa;
- pagamenti e riscossioni.

In tale ambito sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti.

Per prevenire il rischio di corruzione sono state attivate le seguenti misure:

- le spese di importo superiore a 1.000 euro sono autorizzate congiuntamente dal Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale e dal Segretario Generale;
- le spese di importo superiore a 10.000 euro sono autorizzate preventivamente dal Consiglio dell'Autorità.

#### 6.2.7 I contratti pubblici

Nei contratti pubblici rientrano le seguenti attività a rischio di corruzione:

- programmazione degli approvvigionamenti;
- progettazione della gara;
- selezione del contraente ed in particolare conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- verifica aggiudicazione e stipula del contratto;
- esecuzione del contratto e verifica della regolare esecuzione (rendicontazione).

In tale ambito sono stati identificati i seguenti rischi di livello alto:

- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati interessi;

- illegittimo utilizzo di procedure negoziate o di affidamenti diretti al fine di agevolare determinate imprese;
- non corretta determinazione dell'importo a base d'asta per utilizzare una procedura negoziata o affidamento diretto al fine di agevolare determinati soggetti;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa;
- illegittimo utilizzo della proroga di contratti già in essere;
- insussistenza dei presupposti e/o dei requisiti necessari per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto;
- inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per favorire un determinato soggetto;
- comportamenti illeciti tesi a distorcere o a restringere la concorrenza a favore di un determinato operatore;
- composizione della commissione di gara in presenza di cause di incompatibilità o in assenza dei necessari requisiti;
- uso distorto dei criteri di aggiudicazione, in particolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con lo scopo di favorire una determinata impresa;
- non corretta verifica del possesso dei requisiti per consentire a un determinato soggetto di aggiudicarsi il contratto anche se non in possesso dei requisiti richiesti;
- omessa o non idonea verifica dello stato di esecuzione del contratto per consentire la liquidazione degli acconti o del saldo in violazione delle clausole contrattuali o per evitare l'applicazione di penali;
- comportamenti omissivi posti in essere al fine di non far rilevare la non corretta esecuzione del contratto al fine di avvantaggiare il fornitore.

Per prevenire il rischio di corruzione sono state attivate le seguenti misure:

- redazione entro la fine di ciascun anno dello scadenario degli approvvigionamenti dei servizi e delle forniture relativo all'anno successivo;
- adesione alle Convenzioni Consip S.p.A. e S.C.R. Piemonte;
- utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- pubblicazione della determina a contrarre in cui è contenuta indicazione della motivazione sulla scelta del sistema di affidamento;
- utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni di legge, da inserire nei bandi relative a garanzie a corredo delle offerte, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento del corrispettivo;
- previsione negli atti di gara della clausola risolutiva in caso di violazione delle clausole dei protocolli di legalità;
- pubblicazione di avvisi esplorativi per indagini di mercato;
- predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per individuare le imprese da invitare all'eventuale procedura negoziata;
- previsione nel Regolamento di contabilità che, in caso di contratti di importo pari o inferiore ad euro 40.000, è consentito anche l'affidamento diretto, previa comunque una preventiva indagine di mercato ed il reperimento, di norma, di almeno tre preventivi;
- adozione della procedura per la selezione di esperti e istituzione di un albo degli esperti, da aggiornare con cadenza biennale, articolato per aree professionali, dal quale il Segretario Generale seleziona una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio dell'Autorità;
- acquisizione delle offerte tramite PEC che fornisce certezza alla data e all'ora di ricezione;
- pubblicazione sul sito web dell'Autorità dei contratti stipulati e dei relativi pagamenti;
- monitoraggio e pubblicazione sul sito web dell'Autorità dei tempi medi di pagamento;

- collaudo e accettazione della fornitura da parte di un soggetto differente dal Dirigente che ha richiesto e/o ordinato la spesa.

Nel corso del 2016 saranno attivate le seguenti misure il cui responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale:

- procedure di acquisto in convenzione con altre Autorità amministrative indipendenti, ai sensi del d.l. 90/2014;
- accessibilità *on line* di tutta la documentazione di gara;
- indicazione di tutte le imprese che hanno partecipato alle procedure di affidamento, in conformità a quanto richiesto dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016;
- il principio della rotazione anche per gli affidamenti diretti;
- acquisizione e pubblicazione di dichiarazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della gara di assenza di collegamenti relativi all'impresa aggiudicataria e all'impresa seconda classificata;
- pubblicazione dei componenti delle Commissioni di gara e della modalità di scelta nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016.

## **7. Monitoraggio del PTPC**

Il monitoraggio è condotto dal RPCT. Rientrano tra le attività di monitoraggio, a titolo esemplificativo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel PTPC e del rispetto della tempistica prevista;
2. l'esame delle segnalazioni di gravi irregolarità pervenute dai responsabili dei processi;
3. l'esame e la verifica delle segnalazioni pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing*;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal PTPC sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT o degli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio dell'Autorità, entro il mese di settembre di ogni anno, sull'esito dell'attività di monitoraggio svolta nel primo semestre dell'anno e delle iniziative adottate e ogni qualvolta sia necessaria una tempestività nell'informazione non compatibile con le suddette scadenze.

La relazione annuale predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge, è presentata al Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale.